SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE TEMPESTIVA IN FASE DI EMERGENZA

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

	T	RA			
il Comune di Senigallia, che di seg					
con sede in piazza Roma n. 8,				510429, rappresentato d onsabile dell'Area 2 Affa	
Generali – Comunicazione – Turisi sede comunale, il quale interviene nome, per conto e nell'interesse de 28.12.2023;	mo/Eventi – S nel presente a	viluppo Eco atto e agisce	nomico, con	domicilio eletto presso l prio ma esclusivamente i	a n
		E			
l'operatore economico	(d	li seguito den	nominato), con sede	
legale in					
rappresentata dal Sig		nato a	il		
C.Fin qualit	tà di titolare/pi	residente e le	gale rappres	sentante;	
	PREME	SSO CHE			
- con determinazione del Resp	onsabile E.Q.	dell'Area 2	2 - Affari (Generali, Comunicazione	Э,
Turismo/Eventi e Sviluppo Eco	onomico n	de	1	il Comune di Senigalli	a
ha approvato l'avviso pubblic tempestiva in fase di emergenz			eresse per 1	'attività di comunicazion	e
- il predetto avviso è stato publ		•	nline del C	omune e sul sito web de	<u>-</u> 1
Comune di Senigallia in data		-			
- entro il termine di scader manifestazione di interesse pe ;		-		-	
 con determinazione n del delle attività indicate nella pre 	-			-	e

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione	one disciplina i rapporti tra il Co	mune di Senigallia e l'opera	tore economico
, c	on sede legale in	via	n,
C.F. e P.IVA	, per la definizione delle	modalità utili alla diffusione	dei comunicati
dell'Ente in fase di all	erta e di emergenza.		
Si specifica che il Pia	no di Emergenza di Protezione C	ivile, approvato con Delibera	zione di Giunta
Municipale n. 4 del 16	5/01/2025, individua modelli di in	tervento per i seguenti rischi:	

- rischio idrogeologico e idraulico;
- rischio sismico;
- rischio neve;
- rischio incendi boschivi;
- rischio da ritrovamento e brillamento ordigni bellici inesplosi;
- rischio da inquinamento costiero;
- rischi connessi a manifestazioni ed eventi programmati;
- rischio da incidente rilevante presso la Goldengas S.p.A. di Senigallia;
- rischio maremoto.

Ai sensi del sopracitato Piano, il Responsabile E.Q. dell'Area 2 Affari Generali – Comunicazione – Turismo/Eventi – Sviluppo Economico è titolare della Funzione 11 e gli competono, pertanto, le seguenti attribuzioni:

- predisposizione di apposite procedure operative per la diffusione ai mass media delle notizie di un accadimento;
- creazione di un elenco delle tv e radio pubbliche e private disponibili ad agevolare la diffusione di comunicati o altro, necessari per informare la popolazione sui comportamenti da assumere in caso di emergenza;
- diffusione del contenuto delle campagne di informazione della popolazione predisposte dal Sistema di Protezione Civile sui Piani d'Emergenza di protezione civile e sul comportamento da tenere in ogni specifico scenario di rischio, sia attraverso la pubblicazione dei contenuti delle stesse nel sito web del Comune di Senigallia, sia con l'invio di eventuale materiale divulgativo a organi di informazione locali;
- predisposizione di testi-tipo per messaggi alla popolazione e comunicati stampa da utilizzare durante le fasi di emergenza.

L'attività di comunicazione tempestiva deve essere garantita per tutti i livelli di allerta (di colore giallo: criticità ordinaria, di colore arancione: criticità moderata e di colore rosso: criticità elevata) emessi dal Centro Funzionale della Regione Marche.

L'operatore economico si impegna:

- a fornire all'Ufficio Comunicazione almeno una e-mail di riferimento e almeno un numero telefonico da contattare in fase di emergenza;
- a garantire la pubblicazione o la lettura del comunicato che l'Ente invierà ai contatti stabiliti entro 15 minuti per i quotidiani on-line ed entro 30 minuti per le emittenti radiofoniche e/o radiotelevisive, al fine di dare notizie aggiornate e tempestive alla cittadinanza.

L'invio del comunicato e i relativi aggiornamenti avverranno tramite posta elettronica e tramite il gruppo Whatsapp "Comunicazione emergenza" in cui saranno inseriti i riferimenti del Comune di Senigallia e i contatti indicati da ciascun operatore economico.

La collaborazione con il Comune di Senigallia da parte del soggetto sottoscrittore si esplica come ausilio ad una funzione di interesse pubblico e non comporta l'assunzione di alcuna responsabilità inerente il sistema di Protezione Civile.

Art. 3 - Modalità e tempistica di svolgimento dei servizi oggetto della convenzione

L'operatore economico si impegna:

- a trasmettere, attraverso l'utilizzo tempestivo di tutti i social network e gli strumenti di comunicazione di propria gestione, i comunicati stampa e le notizie utili che il Comune di Senigallia riterrà opportuno diffondere alla cittadinanza sulla prevenzione del rischio in fase di emergenza;
- a fornire all'Ufficio Comunicazione dell'Ente almeno una e-mail di riferimento e almeno un numero telefonico da contattare in fase di emergenza, come indicati al successo art. 4, garantendo la pubblicazione o la lettura del comunicato che l'Ente invierà ai contatti stabiliti entro 15 minuti per i quotidiani on-line ed entro 30 minuti per le emittenti radiofoniche e/o radiotelevisive, al fine di dare notizie aggiornate e tempestive alla cittadinanza.

L'invio del comunicato e i relativi aggiornamenti avverranno tramite posta elettronica e tramite il gruppo Whatsapp "Comunicazione emergenza" in cui saranno inseriti i riferimenti del Comune di Senigallia e i contatti indicati da ciascuna emittente.

Art. 4 - Contatti individuati

Ai sensi del precedente art. 3,	per la reperibilità e tempest	tività della diffusione dei comunicati
dell'Ente in fase di emergenza, l'	operatore economico individ	ua i seguenti contatti:
Referente:	Telefono:	E-mail:

L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente all'Ufficio Comunicazione del Comune di Senigallia (Area funzionale 2) eventuali variazioni e/o integrazioni dei contatti individuati nel presente articolo.

Art. 5 – Rimborso spese

L'importo annuale dell'affidamento è pari ad € 300,00, oltre IVA di legge, erogato dall'Amministrazione Comunale a titolo di rimborso spese forfettario per il servizio svolto.

Tale importo verrà corrisposto entro il 31 dicembre di ciascuna annualità, previa presentazione di regolare fattura, nel caso in cui si sia verificata almeno 1 emergenza durante l'anno.

Art. 6 - Durata

La presente convenzione ha la validità per tre anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione della medesima.

Art. 7 – Subappalto – Divieto di cessione

Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 120 comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, ha dichiarato che intende / non intende subappaltare le seguenti prestazioni; di conseguenza è / non è consentito il subappalto.

Art. 8 - Obblighi dell'affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

A pena di nullità assoluta del contratto, l'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i.

I pagamenti delle fatture verranno effettuati dalla Tesoreria Comunale presso la Banca Intesa San Paolo - filiale di Senigallia sita in Piazza del Duca, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

L'affidatario, con nota acquisita al prot. gen. al n. del ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità delle persone delegate ad operare sui conti stessi, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13/8/2010.

L'affidatario si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi con le sopracitate comunicazioni.

L'affidatario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori e subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.

Art. 9 - Penali

Le clausole previste nel presente contratto sono tutte obbligatorie e vincolanti.

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penalità sopra individuate non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione comunale nei confronti dell'affidatario per eventuali danni patiti né il diritto di rivalsa di terzi nei confronti dei quali l'affidatario rimane comunque responsabile a causa della sua inadempienza.

Il procedimento per l'irrogazione della penalità prevede la contestazione da parte dell'Amministrazione comunale dell'infrazione commessa dall'affidatario mediante richiamo scritto notificato tramite PEC e l'assegnazione di un termine di dieci giorni lavorativi per eseguire le prestazioni o fornire le giustificazioni e controdeduzioni.

Nel caso in cui, decorso il termine assegnato, le prestazioni non vengano eseguite e le controdeduzioni vengano giudicate dall'Amministrazione comunale a proprio insindacabile giudizio insufficienti, il Comune provvederà al recupero della penalità erogata mediante trattenuta sul corrispettivo annuale al momento della liquidazione.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

Oltre a quanto previsto dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 e agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del predetto Codice, previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicataria per iscritto nei seguenti casi: a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni/autocertificazioni concernenti il presente affidamento, presentate dall'Aggiudicataria e, altresì, accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;

b) condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico dell'Aggiudicataria, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;

- c) difformità delle caratteristiche dei servizi offerti rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione;
- d) violazione del dovere di riservatezza;
- e) nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza l'indicazione del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto-legge12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011;
- f) danni provocati da dolo o colpa grave, riscontrati durante l'espletamento del servizio;
- g) violazione di norme e contratti di lavoro nei confronti dei lavoratori: in particolare, la mancata applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni contrattuali nei confronti dei lavoratori da parte dell'Aggiudicataria, ivi compresi i mancati e/o ritardati versamenti contributivi ed assicurativi e le disposizioni in materia di sicurezza, comportano, secondo la vigente normativa, la risoluzione del contratto per colpa dell'Aggiudicataria, nei confronti del quale la Stazione Appaltante si riserva la rivalsa in danno.

Nei casi elencati nel comma precedente, l'Amministrazione comunale contesta formalmente all'affidatario le inadempienze riscontrate comunicandogli la volontà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 11 - Controversie

Le parti convengono concordemente di escludere la clausola arbitrale per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in merito alla presente convenzione e/o procedimenti annessi e/o connessi.

Per le eventuali controversie aventi ad oggetto la presente convenzione e non risolte attraverso il ricorso all'accordo bonario sarà competente il Foro di Ancona.

Art. 12 – Domiciliazione delle parti

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti, il Comune e l'affidatario eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel presente contratto. Le Parti dichiarano, ai sensi di legge, i propri domicili elettronici ai rispettivi indirizzi di P.E.C.: Comune di Senigallia: comune.senigallia@emarche.it;

Affidatario:

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 – così come modificato dal D. Lgs 101/2018, saranno trattati dal Comune, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto contrattuale, nell'ambito delle attività predisposte nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri.

L'affidatario, per il tramite del suo legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Art. 14 - Riservatezza

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, e ha l'obbligo di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.

Art. 15 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 - ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, l'affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'Ente nei confronti dell'Appaltatore medesimo.

Art. 16 - Assenza del conflitto di interessi e altre cause ostative alla stipula del contratto

Il responsabile dell'Area Funzionale n. 2, che sottoscrive il presente contratto in rappresentanza del Comune, rende qui di seguito dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 e seguenti del d.p.r. n. 445/2000:

- "Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro:
- di non trovarmi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale di cui agli articoli 6 bis della legge 241/90 e successive modificazioni, 6 del DPR 62/2013, 5 del codice di comportamento integrativo del Comune di Senigallia e dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;
- che non ricorrono gli obblighi di astensione di cui agli articoli 7 del d.p.r. 62/2013 e 6 del codice di comportamento integrativo del Comune di Senigallia;
- che non ricorrono le situazioni e i comportamenti di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013 e all'art. 16 del citato codice di comportamento del Comune di Senigallia;
- che non ricorrono obblighi di astensione di cui all'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni".

Art. 17 – Spese contrattuali

La presente scrittura privata, concernente prestazioni soggette al pagamento dell'IVA, sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 6 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con spese a carico del richiedente.

Si dà atto che il presente contratto è esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28/07/2023, avendo un importo massimo previsto inferiore ad € 40.000,00.

Art. 18 - Norme finali

Le parti, per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, rinviano alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023, ai principi del codice civile in tema di contratti ed obbligazioni ed alle restanti disposizioni di legge aventi attinenza con il contenuto del presente contratto.

La presente convenzione, redatta in modalità elettronica mediante l'utilizzo di strumenti informatici, viene dalle parti sottoscritta ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D. Lgs n. 82/2005 con firme digitali, in segno di accettazione.

Per il Comune di Senigallia,	(f.to digitalmente)
Per 1' A ffidatario	(f to digitalmente)

Letto, confermato e sottoscritto.